



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 46 Del 21-10-2020

**Oggetto: Approvazione fabbisogno del personale Decreto Funzione Pubblica del 17 Marzo 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>ANGELOSANTI EMILIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARINI FILIPPO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PERONI GIAMPAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica**

Data: 22-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to **minni sonia**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile**

Data: 22-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to **minni sonia**

## La Giunta Comunale

### Premesso quanto segue:

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 che impone, stante l'emergenza epidemiologica da covid-19, la modalità telematica per lo svolgimento delle giunte comunali;

Visto il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020 sullo smartworking nelle pa. che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei DPCM del 13 e 18 ottobre;

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449, al comma 1, testualmente recita: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- l'art. 91 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Richiamate** le disposizioni di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha introdotto sostanziali modifiche al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale;

### Visti in particolare:

- l'articolo 6 nel quale si prevede che "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- l'articolo 6-ter dove si stabilisce che "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

**Richiamato** il Decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, con il quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

**Evidenziato** che nelle stesse linee di indirizzo si precisa che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, per gli enti locali nel Piano Esecutivo di Gestione, da articolare in obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche dell'ente in relazione alle attività e ai servizi erogati, e obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione;

**Considerato** pertanto fondamentale definire i fabbisogni prioritari o emergenti non fondando l'individuazione delle professionalità necessarie esclusivamente su logiche di sostituzione, ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze specialistiche necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino anche attraverso le nuove tecnologie;

**Visto** il paragrafo 2.3 "Sanzioni" delle linee di indirizzo in cui si precisa che: "L'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

**Dato atto che:**

A norma **dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006** "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 secondo l'originaria formulazione della norma .

Come evidenziato **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 55/2020** "Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558". Per i Comuni di minori dimensioni (cd. "fuori patto") la norma ha posto due criteri per il contenimento della spesa di personale, stabilendo sia il tetto massimo finanziario (vincolo di spesa), che non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in origine era il 2004), sia il limite alle nuove assunzioni (vincolo assunzionale), consentite solo "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente". Tale ultima espressione è stata successivamente interpretata dalla giurisprudenza contabile nel senso di "cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della disposizione (comma 562) anche con riferimento a esercizi rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione" (Corte dei conti, Sezioni riunite, deliberazione n. 52/CONTR/10). In altre parole, per i piccoli comuni il turn over è stato interpretato come comprensivo di tutte le vacanze, complessivamente verificatesi, non ancora coperte nell'arco temporale compreso tra l'anno antecedente l'entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente l'assunzione. Inoltre, risolvendo una questione di massima sulla "corretta applicazione dell'art. 1, comma 562, legge 296/2006, per gli enti di piccole dimensioni", la Corte dei conti Sezioni autonomie con deliberazione n. 4/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni

pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore”.

### **Richiamato:**

- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

**Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;**

**Vista** la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1374 del 8 giugno in attuazione dell’art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 nr. 34;

**Dato atto** che non risultano eccedenze di personale;

**Considerato che** il comune di Poggiodomo è stato interessato dal sisma del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno arrecato danni a molti immobili compromettendone totalmente o parzialmente l’agibilità;

**Visto** l’art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale consente ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E’ data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

**Visto** l’articolo 1 dell’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28 novembre 2016 che ripartisce tra le Regioni le unità di personale da assumere ed attribuisce ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vicecommissari, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, le competenze per la definizione del numero delle unità di personale che ogni comune è autorizzato ad assumere;

**Vista** altresì l’ordinanza del Vice commissario del Governo per la Ricostruzione n. 4 del 31.05.2017, con la quale il Comune di Poggiodomo è stato autorizzato, ex art. 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito in legge 229/2016, ad assumere n. 1 unità di personale a tempo determinato e precisamente un istruttore amministrativo di categoria C;

**Visto** l’art. 1, comma 990 il quale testualmente recita. “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma

4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018”;

**Vista** la comunicazione del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nella Regione Umbria interessata dal sisma del 24.08.2016 trasmessa a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo comunale n. 2.866 del 29.12.2018, con la quale:

- autorizza la possibilità di ricorrere, fino al 31.12.2021, al personale assunto a tempo determinato alle medesime condizioni (unità e profili) di quanto già autorizzato a ciascun Ente per il 2018 con le ordinanze del vice commissario n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017;
- chiarisce che, in merito alla possibilità di prorogare i contratti in essere, ciascun Ente dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato;

**Rilevato** che la Dotazione Organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art.1, comma 562, Legge n. 296/2006 è pari ad € 116.985,28; (Spesa personale 2008);

**Ritenuto necessario**, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

**Visto** che in base a quanto disposto dall’articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019, convertito con modificazioni con Legge 56/2019, l’ente risulta collocato nella fascia prevista dall’art. 3 tabella nr. 1 del Decreto della Funzione Pubblica 17 Marzo 2020 come di seguito riportato:

**Numeratore:** Totale Macroaggregato 101 Rendiconto 2019  
€ 88.260,58

**Denominatore:** Media del totale delle entrate correnti accertate negli ultimi tre rendiconti approvati al netto di FCDE Rendiconto 2019  
€ 362.946,70

**Si rileva che il rapporto tra le due grandezze sopra specificate (88.260,58/362.946,70) è pari a 24,31;**

**Dato atto che** la dotazione organica del Comune di Poggiodomo come risultante dalla propria deliberazione n. 19 del 23/03/2018 è la seguente:

Tipo ruolo	Categoria				Totale
	A	B	C	D	
Tempo pieno	0	1	1	3	5
Tempo parz	0	0	0	0	0

**DATO ATTO** che il personale in servizio al 01/01/2020 è il seguente

**Personale di ruolo**

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Ruolo tempo pieno	Istruttore amministrativo	Cavani Valeria
1	B	B3	Ruolo tempo pieno	Operaio specializzato	Capozucca Marco

**Personale tempo determinato sisma 2016**

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Assunzione sisma (art. 50bis 189/2016)	Istruttore amministrativo	Lattanzi Stefania
1	D	D1	Assunzione sisma art. 50 bis 189/2016 in convenzione Comune di Cascia 12 h	Istruttore tecnico direttivo	Ciammetti Andrea

**Personale non di ruolo**

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	D1	D1	Art 110 Conv Comune di Monteleone di Spoleto 12h	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	Minni Sonia
1	D3	D3	Conv Comune di Sant'Anatolia di Narco 6h (c.557 art. 1 L. 311/2004)	Istruttore direttivo tecnico	Sabatini Sandro
1	Segretario comunale		Conv 9h		Canafoglia Valter

**Dato atto che:**

- l'art 3, comma 2, del Decreto 17 Marzo 2020 prevede che a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.  
l'art. 5 del Decreto 17 Marzo 2020 del Decreto 17 Marzo 2020 prevede le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizi;

- la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1374 del 8 giugno in attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 nr. 34, stabilisce che la limitazione alla dinamica di crescita indicata dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 può essere derogata, e quindi superata, nel caso di comuni che abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi cinque anni, come nel caso del Comune di Poggiodomo;

#### **Visti:**

- l'art. 19 del d. Lgs. 15.06.2015, n. 81 il quale nel disciplinare la durata massima dei contratti di lavoro a termine, fa salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi;
- l'art. 50, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali il quale stabilisce che i contratti a termine hanno una durata massima di trentasei mesi;

**Ritenuto** pertanto di prorogare, per far fronte alle esigenze connesse al sisma 2016, nel rispetto della vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, le seguenti assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 50 bis del DL n. 189/2016:

- 1 posto di Istruttore Amministrazione Cat. C, posizione economica C1, fino al 31/12/2021;

#### **Richiamate:**

- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 23.03.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 31.12.2018 avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle azioni positive 2018-2020;

**Rilevato** che questo Ente risulta rispettoso delle condizioni previsti dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale e precisamente:

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;

- ha rispettato il termine per l'adozione del Bilancio e i termini per l'adozione degli altri documenti contabili e di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;

- ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dell'11.06.2011 e lo strumento esecutivo di gestione corrente bilancio con deliberazione della giunta comunale n. 25 dell'11.05.2018;

- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2017;

- ha rispettato il limite di spesa del personale anno 2008 (art. 1, comma 552 legge 296/2006);

**Ricordato** che con propria deliberazione n. 19 del 23.03.2018, relativamente al fabbisogno del personale nel triennio 2018/2020, è stata deliberata l'assunzione di un istruttore amministrativo e di un operaio/autista scuolabus, le cui procedure sono state regolarmente avviate nell'anno 2018 e le assunzioni sono state effettuate nel corso del 2019;

**Dato atto** che la convenzione con il Comune di Sant'Anatolia di Narco scadrà il 28 Febbraio 2021 e l'ente si troverà sprovvisto di una figura tecnica con ruolo da responsabile della medesima area;

**Rilevato** che tutte le figure di categoria D in pianto organica risultano vacanti;

**Ritenuto:**

- di dover effettuare nell'anno 2021 l'assunzione di un istruttore tecnico direttivo, Categoria D a cui affidare anche la responsabilità dell'area, preferibilmente con l'indizione di una procedura ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, al fine di affiancare il responsabile tecnico uscente nel trapasso delle attività;

- in attesa dell'avvio della procedura di cui sopra si intende procedere alla conclusione ad un accordo con il Comune di Vallo di Nera ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005);

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti di questo Ente, sulla presente proposta;

**Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e personale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente e favorevolmente espressi

**DELIBERA**

1. **Di approvare** le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di dare atto:**

- è necessario effettuare nell'anno 2021 l'assunzione di un istruttore tecnico direttivo, Categoria D a cui affidare anche la responsabilità dell'area, preferibilmente con l'indizione di

una procedura ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, al fine di affiancare il responsabile tecnico uscente nel trapasso delle attività;

- in attesa dell'avvio della procedura di cui sopra si intende procedere alla conclusione ad un accordo con il Comune di Vallo di Nera ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005),

- l'ente ha rispettato tutti gli adempimenti per poter porre in essere delle assunzioni;

- in base a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019, convertito con modificazioni con Legge 56/2019, l'ente risulta collocato nella fascia prevista dall'art. 3 tabella nr. 1 del Decreto della Funzione Pubblica 17 Marzo 2020 come di seguito riportato:

**Numeratore:** Totale Macroaggregato 101 Rendiconto 2019

€ 88.260,58

**Denominatore:** Media del totale delle entrate correnti accertate negli ultimi tre rendiconti approvati al netto di FCDE Rendiconto 2019

€ 362.946,70

**Si rileva che il rapporto tra le due grandezze sopra specificate (88.260,58/362.946,70) è pari a 24,31;**

3. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento;
4. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, 4° comma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 02-11-2020

IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 21-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

F.to C

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**